

**Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 15 **Partecipazione alle spese d'esercizio**
(Art. 82 cpv. 2 LStr)

¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStr o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

² Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

³ L'UFM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono all'UFM le basi necessarie in merito al dettaglio delle spese d'esercizio.

⁴ L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti la messa a disposizione di posti di carcerazione a favore della Confederazione per l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

RU 1999 2254

¹ RS 142.281

Titolo prima dell'art. 15j

Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e la sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo;
- b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
- c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
- d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e. gli occupanti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984² sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

Art. 15k Entità dei sussidi
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione e sistemazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 20 posti di carcerazione.

² RS 341

² Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione e sistemazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 50 posti di carcerazione.

³ Se lo stabilimento carcerario - nuovo, ampliato o trasformato - offre almeno 50 posti di carcerazione ed è esclusivamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo che possono essere operati direttamente dai centri della Confederazione, quest'ultima si assume fino alla totalità dei costi di costruzione e sistemazione riconosciuti.

Art. 15l Metodo di calcolo

¹ La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).

² Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfettari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfettari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 2007³ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Se uno stabilimento che ha ricevuto sussidi di costruzione viene utilizzato per un altro scopo, occorre notificarlo senza indugio all'UFG.

² Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM.

³ L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:

- a. il cambiamento di destinazione è di breve durata;
- b. lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.

Art. 15o Organizzazione e procedura

(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Prima di erogare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente l'UFM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione del previsto stabilimento.

² Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM.

Art. 26a lett. c

Abrogata

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° febbraio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

